



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Provvedimento n. 01 del 10 GEN. 2020

Oggetto: TP 17820 Pantelleria “Consolidamento dei costoni rocciosi sovrastanti aree di percorribilità pubblica aree P4: Lago di Venere, Gadir. Placcaggio dei blocchi - Pantelleria (TP)” - Codice CARONTE SI_1_17820 - CUP: J29D16001340001 - CIG 779003081D.
Provvedimento di esclusione COSTITUENDA A.T.I.: Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l.

Il sottoscritto Geom. Salvatore Gambino, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito “Regolamento”);

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

Visto il Decreto Commissariale n. 146 del 07.02.2019 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento TP_17820 Pantelleria, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, nonché da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice;

Visti il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 146/2019;

Visti i verbali di gara n. 1, 2, 2 rettifica, 3 e 4 relativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 21.03.2019, il 26.03.2019, il 04.04.2019 ed il 09.04.2019, con i quali i componenti del “Servizio verifica documentazione amministrativa gara”, istituito con Decreto Commissariale n. 378/2018, concludevano l'esame della documentazione amministrativa, con l'ammissione alle successive operazioni di gara, da espletarsi con apposita Commissione giudicatrice, di tutte le 18 imprese partecipanti;

Visto il verbale del 10.06.2019, con il quale la Commissione giudicatrice, nominata con decreto commissariale n. 607 del 13.05.2019, concludeva l'esame delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti partecipanti, stilando la graduatoria delle offerte ammesse e segnalando al RUP che le prime tre offerte in graduatoria risultavano anomale, demandando quindi allo stesso le opportune verifiche di cui all'art. 97 del Codice degli appalti;

Viste le note prot. n. 10753, 10757 e 10755 dell'11.06.2019, con le quali il R.U.P. provvedeva a richiedere agli operatori economici ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l. - Vica s.r.l., ATI Gheller s.r.l. – Fox s.r.l. – Sofia Costruzioni s.r.l. ed ATI Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l., risultati rispettivamente primo, secondo e terzo, in graduatoria, di produrre per iscritto, a pena di esclusione, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le giustificazioni sul ribasso offerto, che avrebbero dovuto avere riguardo a tutte le voci di prezzo che concorrevano a formare l'importo complessivo a base di gara ed essere corredate da preventivi di spesa;

Rilevato che in data 25.06.2018, sono pervenute a mezzo PEC le giustificazioni all'offerta economica presentate dall'ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l. - Vica s.r.l. e che queste sono state acquisite al protocollo del Comune di Pantelleria in pari data al n. 11517;

Rilevato che in data 25.06.2019, sono pervenute a mezzo PEC le giustificazioni all'offerta economica presentate dall'ATI Gheller s.r.l. – Fox s.r.l. – Sofia Costruzioni s.r.l. e che queste sono state acquisite al protocollo del Comune



di Pantelleria in pari data al n. 11540;

Rilevato che in data 26.06.2019, sono pervenute a mezzo PEC le giustificazioni all'offerta economica presentate dall'ATI Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l. e che queste sono state acquisite al protocollo del Comune di Pantelleria in pari data al n. 11577;

Considerato che a seguito dell'esame delle giustificazioni, delle integrazioni ricevute e sulla scorta delle audizioni svolte, il R.U.P., ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, proponeva l'esclusione dell'offerta prodotta dall'O.E. ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l. - Vica s.r.l., *“poichè in base agli elementi forniti con le spiegazioni è risultata nel suo complesso inaffidabile, infatti per consolidata giurisprudenza sugli appalti, l'offerta che non sia remunerativa per la ditta offerente e che, quindi, non preveda almeno un margine seppur minimo di utile, è da ritenersi anomala, in quanto incoerente con le comuni leggi di mercato; essa, infatti, in quanto non remunerativa per la ditta, si appalesa ab origine per nulla vantaggiosa ed inoltre esporrebbe la Stazione Appaltante al rischio di una esecuzione atipica e non corretta dell' appalto, nel tentativo logico di un recupero, in maniera non convenzionale, dell'equilibrio economico contrattuale”* e, invece, riteneva *“congrua ed affidabile, con un buon margine di utile di impresa (6,40%) ed una congrua stima delle spese generali (18%), l'offerta prodotta dall'O.E. ATI Gheller s.r.l. – Fox s.r.l. – Sofia Costruzioni s.r.l.”*;

Visto il provvedimento Commissariale prot. n. 79 del 6 agosto 2019, con il quale, in accoglimento della proposta del RUP, veniva esclusa l'offerta prodotta dall'operatore economico Costituenda ATI Consolidamenti Speciali SRL – Ghea SRL - Vica SRL (Cooptata), poiché risultata nel suo complesso inaffidabile, e conseguentemente, veniva operata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 23 del bando di gara, all'Operatore economico collocato secondo in graduatoria ATI Gheller SRL – Fox SRL – Sofia Costruzioni SRL;

Visto il ricorso R.G. n. 1850/2019, promosso dinanzi al TAR Sicilia Palermo dall'ATI Consolidamenti Speciali SRL – Ghea SRL - Vica SRL, volto a contestare la propria esclusione censurando la composizione della Commissione di verifica dell'anomalia delle offerte di cui si era avvalso il RUP nonché, nel merito, il giudizio di non affidabilità reso dal RUP medesimo con riferimento all'offerta presentata dall'ATI medesima;

Vista l'ordinanza n. 1004 del 23 settembre 2019, con la quale il TAR Sicilia Palermo ha accolto l'istanza cautelare avanzata dall'ATI Consolidamenti Speciali SRL – Ghea SRL - Vica SRL sulla scorta della seguente motivazione: *“Considerato, per altro, che il responsabile del procedimento, con la proposta di cui alla nota n. 308 del 02/07/2019, al fine della nomina di una commissione ad hoc a supporto dell'attività di verifica della anomalia delle offerte, erroneamente richiama la parte della delibera dell'ANAC del 26/10/2016 nella sola parte in cui si stabilisce che “nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, il RUP si occupa della verifica della congruità delle offerte. La stazione appaltante può prevedere che il RUP possa o debba avvalersi della struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc” omettendo di considerare che l'appalto per cui è causa prevede l'aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in presenza della quale, per le medesime previsioni della seconda parte del punto 5.3 delle Linee Guida ANAC n.3/2016 (anche nella attuale formulazione) è stabilito che “invece la verifica sulle offerte è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex art. 77 del Codice” (D.Lgs. n. 50/2016)”*, disponendo, per tali ragioni, la sospensione dell'efficacia del provvedimento Commissariale prot. n. 79 del 6 agosto 2019;

Considerato che il TAR Sicilia Palermo ha accolto l'istanza cautelare formulata dall'ATI Consolidamenti Speciali SRL – Ghea SRL - Vica SRL in ragione del solo vizio procedurale contestato dalla predetta ATI e, dunque, unicamente con riferimento al fatto che il RUP si sia avvalso di un organismo tecnico, costituito da personale in forza al Suo ufficio comunale, per l'esame delle giustificazioni, quindi, secondo modalità difformi rispetto a quelle fissate dal bando di gara e dalla normativa di riferimento;

Preso atto di quanto stabilito dalla citata ordinanza n. 1004 del 23 settembre 2019 del TAR Sicilia Palermo e, dunque, dell'avvenuta sospensione del provvedimento di esclusione dell'ATI Consolidamenti Speciali SRL – Ghea SRL - Vica SRL prot. n. 79 del 6 agosto 2019;

Visto il provvedimento Commissariale prot. n. 95 del 7 ottobre 2019 con il quale si è disposta la ripetizione delle operazioni di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti degli operatori economici ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l. - Vica s.r.l., ATI Gheller s.r.l. – Fox s.r.l. – Sofia Costruzioni s.r.l. ed ATI Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l.;

Preso atto che il suddetto provvedimento Commissariale, in ossequio al principio di conservazione degli atti e di economia procedimentale, si è disposto che le operazioni di verifica prenderanno le mosse dalla valutazione delle giustificazioni all'offerta economica già presentate dall'ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. – Ghea s.r.l.



Vica s.r.l., dall'ATI Gheller s.r.l. – Fox s.r.l. – Sofia Costruzioni s.r.l. e dall'ATI Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l., richieste dal RUP con note prot. n. 10753, 10757 e 10755 dell'11.06.2019 e dunque, antecedentemente, alla costituzione dell'organismo tecnico per l'esame delle stesse, avvenuta in data 2 luglio 2019, censurata dal TAR Sicilia Palermo in fase cautelare e che l'avvio delle operazioni sarà oggetto di successiva comunicazione nei confronti degli operatori economici interessati;

Visto il verbale del 22 ottobre 2019 di prima seduta riservata con il quale il R.U.P. ha dato inizio alle operazioni di verifica delle giustificazioni inviate dagli OO.EE. interessati;

Visto il verbale del 29 ottobre 2019 di seconda seduta riservata di continuazione dell'esame delle giustificazioni prodotte dagli OO.EE. interessati;

Rilevato che il R.U.P. durante la seduta del 29 ottobre 2019 dall'esame delle giustificazioni ha evidenziato l'impossibilità di accertare la congruità dell'offerte formulate dai tre operatori economici che risultavano mantenere, allo stato, le caratteristiche di anomalia tali da farle ritenere non congrue ed affidabili;

Atteso che il R.U.P., stante il mantenimento delle caratteristiche di anomalia delle offerte, ha ritenuto necessario, nonostante la vigente normativa (art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016) preveda un'unica richiesta di chiarimenti, così delineandosi un iter monofasico e non più trifasico (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nel regime precedente (vd. art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006), ma non esclude l'esperibilità di ulteriori momenti di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all'esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l'audizione diretta dell'offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare, esperire un contraddittorio con l'operatore economico ATI Consolidamenti Speciali s.r.l. - Ghea s.r.l. - Vica s.r.l. primo classificato a mezzo audizione da tenersi martedì 12 novembre p.v. alle ore 10.00, nonché richiedere integrazioni agli OO.EE. secondo e terzo classificati;

Vista la nota prot. n. 21450 del 12/11/2019, inviata a mezzo PEC, con la quale sono state richieste delle integrazioni all'O.E. ATI Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l. assegnando il termine perentorio per l'invio delle stesse per il giorno 15/11/2019;

Vista la PEC del 13/11/2019, con la quale l'O.E. A.T.I. Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l. evidenzia la mancanza, in allegato alla PEC del 12/11/2019, della nota di richiesta integrazioni;

Vista la PEC del 14/11/2019, con la quale il R.U.P. trasmette la nota di richiesta di integrazioni non allegata alla PEC del 12/11/2019, chiarendo che il termine perentorio previsto per il 15/11/2019, deve intendersi posticipato al giorno 18 p.v. al medesimo orario;

Rilevato che entro il termine delle ore 11.00 del giorno 18/11/2019 l'O.E. A.T.I. Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l. non ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste con PEC del 14/11/2019;

Visto il verbale del 20 novembre 2019 di terza seduta riservata di continuazione dell'esame delle giustificazioni prodotte dagli OO.EE. interessati, con il quale il R.U.P. per le motivazioni in esso contenute ha, tra l'altro, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, escluso l'offerta prodotta dall'O.E. Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l., poichè l'O.E. non ha fatto pervenire entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 18/11/2019 la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 21550 del 12/11/2019, permanendo l'impossibilità di accertare la congruità dell'offerta formulata che risulta mantenere, allo stato, le caratteristiche di anomalia tali da farla ritenere non congrua ed affidabile;

Tutto ciò visto e rilevato, ratifica e dispone l'esclusione del concorrente COSTITUENDA A.T.I.: Eurorock s.r.l. – Eredi Geraci Salvatore s.r.l., decisa nel corso della terza seduta riservata del 20/11/2019.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 e all'art. 76 comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e notificato al concorrente via piattaforma telematica.

Il R.U.P.

Geom. Salvatore Gambino



Il Soggetto Attuatore
Dott. Maurizio Croce



